



# *Il Ministro del Turismo*

Prot. 118

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021 n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ed in particolare il Capo III, artt. 6 e 7, di istituzione del Ministero del Turismo con valenza di dicastero con portafoglio;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1999, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’articolo 3, comma 4 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni, che prevede la possibilità di istituire distretti turistici con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

VISTO l’art. 3, comma 5, del decreto 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni che prevede che la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza dei servizi che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori;

VISTO in particolare il comma 6 del citato articolo 3 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 e successive modificazioni, il quale prevede, tra l’altro, che i distretti turistici costituiscono “Zone a burocrazia zero”, restando escluse dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTA la nota della Regione Piemonte “Direzione cultura, turismo e commercio – Settore Offerta e Turismo” prot. 7561 del 9 settembre 2020 con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria di cui al citato articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106 e successive modificazioni per la perimetrazione territoriale del “Distretto turistico della città di Torino”;



# *Il Ministro del Turismo*

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 19-1967 del 18 settembre 2020, con la quale è stato definito il perimetro del Distretto turistico della città di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e delimitato il territorio afferente il citato distretto turistico, ai confini amministrativi comunali, come da cartografia allegata, parte integrante del presente decreto;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 24 settembre 2020 il quale conclude che *“dal momento che i presenti esprimono all'unanimità il proprio assenso alla delimitazione del Distretto turistico della città di Torino e che, come precisato nella Legge 241/90 artt. 14-ter, comma 7, si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni i cui rappresentanti non hanno preso parte alla conferenza, la delimitazione del Distretto turistico ai confini amministrativi della Città di Torino è stata approvata dalla conferenza di servizi. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, come esplicitato nella convocazione della conferenza dei servizi e come previsto dalla Legge 241/90, art. 14-ter, comma 7”*.

VISTA la determinazione dirigenziale del 19 ottobre 2020 della Regione Piemonte “Direzione cultura, turismo e commercio” che recepisce *“l'approvazione unanime espressa in sede di conferenza di servizi a favore della delimitazione del Distretto turistico della Città di Torino ai confini amministrativi comunali così come riportato nel verbale della conferenza di servizi decisoria”*;

RITENUTO pertanto di procedere all'istituzione del citato “Distretto Turistico della città di Torino”, secondo la delimitazione della stessa ai confini amministrativi comunali, di cui alla citata delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 18 settembre 2020 n. 19-1967.

## DECRETA

### Art. 1.

E' istituito il “Distretto Turistico della città di Torino” comprendente l'intero territorio rientrante nei confini amministrativi comunali, come da cartografia allegata, parte integrate del presente decreto, come definito dalla Giunta Regionale del Piemonte del 18 settembre 2020 n. 19-1967 e di cui alla conferenza dei servizi del 24 settembre 2020.

### Art.2

Il presente decreto non comporta alcun onere per il Ministero del Turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale del Turismo <https://www.turismo.beniculturali.it/>.

3.0 MAR. 2021

Massimo Garavaglia